

**Allegato "D" del n. 47033 di Raccolta
STATUTO**

TITOLO I - Generalità

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la fondazione denominata "Fondazione Elisabetta e Clemente Fiorilli - Ente Filantropico - E.T.S".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha la propria sede legale in Grosseto.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Grosseto.

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione dell'Amministratore Unico.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così da onorare la memoria di Elisabetta Fiorilli e del fondatore:

- a) varie forme di beneficenza in particolar modo a favore di persone residenti nel comune di Grosseto, in particolare nella frazione di Montepescali, anche su segnalazione delle Parrocchie, di organizzazioni cattoliche o di altra natura purché senza scopo di lucro e della C.I.S.L. di Grosseto della quale Fiorilli Elisabetta è stata a lungo dirigente;
- b) sostegno ed elargizione alle opere parrocchiali della frazione di Montepescali ed alle attività svolte nella stessa frazione e nella comunità di Nomadelfia;
- c) finanziamento di borse di studio: al più bravo studente della frazione di Montepescali, al miglior maturato al liceo classico di Grosseto o di altro istituto scolastico anche su indicazione del settore scuola della C.I.S.L. di Grosseto;
- d) elargizione di borse di studio a favore di medici per svolgere tirocinio presso il presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto;
- e) sostegno, anche economico-finanziario, a favore del "Circolo Culturale di Montepescali";
- f) provvedere all'organizzazione ed al finanziamento di uno spettacolo musicale-culturale in ricordo di Elisabetta Fiorilli,
- g) seguire con attenzione la situazione e le condizioni del cimitero di Montepescali ed intervenire perché alla tomba di Elisabetta Fiorilli non manchi un fiore fresco specialmente in occasione delle grandi festività.

La Fondazione, in via secondaria e strumentale, può svolgere "attività diverse", rispetto alle attività principali, secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'art. 6, D.Lgs n. 117/2017.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

La Fondazione potrà:

(a).- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(b).- amministrare i beni immobili e mobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

(c).- stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

(d).- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio e raccolta fondi

Il patrimonio è composto dal:

(a) fondo di dotazione

(b) fondi di riserva vincolati e liberi

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro, titoli, crediti o beni immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di Atto Costitutivo e dai conferimenti da chiunque provenienti se espressamente destinati al fondo di dotazione.

I fondi di riserva sono costituiti:

- da denaro, crediti, beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dagli utili o avanzi di gestione.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 5 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione dovrà dotarsi dei seguenti libri e registri:

- Libro dei Verbali dell'Amministratore Unico;
- Libro Giornale;
- Libro degli Inventari;
- Ogni altro libro e registro obbligatorio per legge.

TITOLO III - Ordinamento

Art. 6 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, se nominato.

Art. 7 - Amministratore Unico

L'amministratore unico, nominato fino a revoca o dimissioni, ha tutti i poteri per l'amministrazione e gestione, sia ordinaria che straordinaria, della fondazione. All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza e la firma della fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

L'Amministratore Unico può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni, poteri e le eventuali retribuzioni; l'Amministratore Unico può nominare procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

In particolare all'Amministratore Unico, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto o dalla legge, compete di:

- a)definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;
- b)approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio;
- c)approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- d)deliberare ogni eventuale modifica statutaria;
- e)nominare l'organo di controllo
- f)nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore legale;
- g)deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il primo Amministratore Unico viene nominato dal fondatore in sede di costituzione.

L'ufficio di Amministratore unico è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Amministratore Unico decade nei seguenti casi:

- interdizione e inabilitazione;

- condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui si dovesse procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico, questa sarà effettuata:

- a) dal fondatore finchè in vita;

- b) dal Parroco di Montepescali (GR) o, in caso di sua inerzia, dal Vescovo della Diocesi di Grosseto.

In caso di dimissioni l'Amministratore rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore unico.

Art. 8 - Organo di Controllo

Quale Organo di Controllo può essere nominato un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due supplenti.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;

- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

- c) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;

- d) espleta le altre funzioni previste dalle norme applicabili.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I componenti sono rieleggibili e svolgono la loro funzioni in modo gratuito.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali.

Art. 9 - Revisore Legale

La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica iscritta nel Registro dei revisori.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il revisore legale dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il revisore legale è rieleggibile e svolge la sua funzione in modo gratuito.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 10 - Durata ed estinzione

La Fondazione ha durata indeterminata.

La Fondazione si estingue:

- per il conseguimento dello scopo della fondazione o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

- per le altre cause previste dalla legge.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs n. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo.

Art. 11 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e delle norme speciali in materia.

F.TO: LUIGI BASSI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO